

DISCIPLINARE RELATIVO LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE
E LA DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 1- Oggetto e finalità

Il presente disciplinare norma la conservazione a mezzo affido ovvero la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione delle salme nell'ambito dei richiamati principi e disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 ad oggetto "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", della legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007, "Disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri", della legge Regione Liguria n. 4 del 11 marzo 2008 " Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24", del Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1, nonché per quanto non in contrasto, di cui al D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", delle circolari Ministeriali e di quanto contenuto nel D.P.R. 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2- Impianto crematorio

Il Comune per procedere alla cremazione si avvale di proprio impianto ubicato presso l' Ara Crematoria nel Civico Cimitero di Zinola e fornisce per i procedimenti di ignizione dei resti mortali, nonché dei resti ossei la necessaria bara ecologica.

Art. 3- Cremazione

Nel rispetto di quanto contenuto nella normativa di cui al precedente articolo 1, il procedimento di ignizione delle salme, dei resti mortali nonché, con le stesse modalità, dei resti ossei è autorizzato rispettivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del de cuius ovvero dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di conservazione delle spoglie mortali.

Per le ossa contenute nell'ossario comune, qualora se ne ravvisi la necessità, la cremazione è disposta dal Sindaco del luogo di conservazione, con termini e modalità di cui ad apposito provvedimento.

Art. 4- Conservazione, dispersione

L'Ufficiale di Stato Civile autorizza una delle seguenti forme:

- conservazione delle ceneri mediante affido dell'urna o tumulazione della stessa, ovvero dispersione cumulativa custodita (cinerario comune).

- dispersione delle ceneri :

- a) in apposita area cimiteriale ovvero fuori del recinto cimiteriale, a mezzo spargimento o interrimento dell'urna cineraria;
- b) in mare a mezzo spargimento o affondamento dell'urna.

Art. 5- Aree destinate

Le aree cimiteriali destinate alla dispersione o all'interrimento verranno individuate successivamente con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel quale verranno altresì stabilite le debite specifiche tecnico-operative relative detti adempimenti.

Art. 6- Manifestazione di volontà

Nel rispetto di quanto normato a livello nazionale e regionale, la volontà contraria al processo di ignizione può risultare da dichiarazione autografa del de cuius di data ultima antecedente il decesso; parimenti l'espressa manifestazione di volontà inerente la dispersione delle ceneri può risultare da dichiarazione di data ultima antecedente il decesso con firma autografa.

Per coloro che al momento del decesso risultano essere regolarmente iscritti ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, il non essere contrario alla dispersione delle proprie ceneri può risultare da apposita dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dallo stesso. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione.

Art. 7- Verbalizzazione e registrazione

Il personale incaricato, in servizio presso l'Ara Crematoria, sulla base della debita autorizzazione, esegue il procedimento di ignizione, ne redige verbale in triplice copia, così come previsto dalla vigente normativa, riportando sullo stesso la data ed il numero progressivo di cui ad apposito ed istituendo registro, inerente la dispersione o l'affido.

Trasmette copia dello stesso al comune di decesso-ufficiale di stato civile e/o uffici amministrativi cimiteriali;

Il registro di cui al primo comma deve essere conservato presso gli uffici amministrativi cimiteriali.

Art. 8- Urne cinerarie

Le ceneri, al termine del procedimento vengono raccolte in apposita urna, debitamente sigillata, che viene fornita direttamente da questo Comune ed il cui onere economico è compreso nella tariffa di cremazione.

Qualora i richiedenti il servizio ritenessero opportuno fornirla in proprio la stessa dovrà:

- essere di dimensione tale da raccogliere la globalità delle ceneri in relazione alle caratteristiche della salma;

- di materiale metallico o se diverso (ceramica, legno etc.) con contenitore interno in metallo, salvo le ceneri siano destinate alla dispersione per interrimento od affondamento, caso in cui l'urna dovrà essere di materiale biodegradabile;

- debitamente sigillata.

Qualora si proceda ad affidamento o dispersione di ceneri contenute in urna già tumulata, nel primo caso se deteriorata dovrà essere rivestita con materiale metallico, nel secondo caso sostituita con una di materiale biodegradabile per l'affondamento od interrimento, con gravame economico in capo al richiedente.

Art. 9- Affidamento delle ceneri

L'affidatario deve dichiarare per iscritto se la conservazione dell'urna avviene presso la propria residenza ovvero presso un domicilio eletto a tal fine. Spetta all'affidatario comunicare al proprio comune di residenza la circostanza della conservazione dell'urna presso la propria dimora abituale ovvero presso il domicilio, così come eventuali variazioni di localizzazione della stessa.

Qualora il comune di residenza o quello eletto quale domicilio per la conservazione delle ceneri insista in territorio di altra Regione, l'autorizzazione è subordinata al nulla-osta di quest'ultimo, acquisito d'ufficio.

Nel caso in cui l'affidatario deceda gli eredi dello stesso dovranno tempestivamente dichiarare all'ufficio amministrativo cimiteriale il nominativo del nuovo affidatario e l'eventuale nuova allocazione dell'urna.

Art 10- Dispersione delle ceneri-modalità

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, nelle forme e con le modalità di cui alla normativa, nonché con le precisazioni di cui al precedente articolo 6.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge Regionale n. 24/2007 o da differente soggetto espressamente individuato ed indicato in forma scritta dal de cuius.

Art. 11- Luoghi di dispersione delle ceneri-soggetti incaricati

A sensi di quanto normato all'articolo 4 della legge Regionale n. 24/2007 la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi indicati dettagliatamente nei vari commi dello stesso, nonché in area cimiteriale a ciò esclusivamente destinata ed individuata con successivo e separato provvedimento, così come sopra esplicitato, alla presenza di persona incaricata dall'ufficiale dello stato civile qualora questa non sia un pubblico dipendente in forza ai servizi cimiteriali.

Il soggetto incaricato della dispersione dovrà sottoscrivere apposito verbale-dichiarazione, che dovrà riportare in calce altresì la firma della persona incaricata dall'ufficiale dello stato civile, ovvero del pubblico dipendente di cui al punto che precede, che sostanzialmente testimonia dell'accadimento e delle modalità seguite.

In mancanza di una manifesta individuazione da parte del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, della legge Regionale n. 24/2007; peraltro trascorsi novanta giorni dalla cremazione la dispersione viene eseguita dal Responsabile delle aree cimiteriali o da personale dallo stesso a tal fine individuato con apposito atto, nell'area a ciò destinata e già richiamata nel presente disciplinare.

Nel caso in cui venga richiesta sia la dispersione che il controllo della esatta procedura in capo a personale dipendente del Comune, modalità e tempi di esecuzione dovranno essere previamente concordati.

Art. 12- Modulistica e procedure

Tutta la modulistica necessaria verrà predisposta dagli uffici competenti ed approvata con apposita determinazione del Dirigente pro- tempore del settore competente, così come l'istituzione dell'apposito registro, nonché l'esatta definizione delle procedure.

Art 13- Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini in merito all'espletamento delle diverse pratiche funerarie previste dalla vigente normativa tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate, compreso il sito ufficiale del Comune: www.comune.savona.it.

Art. 14 - Controlli e sanzioni

A cadenza mensile il servizio amministrativo cimiteriale provvederà a trasmettere al locale Comando di Polizia Municipale apposito elenco degli affidamenti di urne cinerarie sul proprio territorio per l'espletamento di controlli a campione. Saranno altresì richiesti dall'ufficio amministrativo cimiteriale controlli a campione in merito alle procedure di dispersione delle ceneri.

Per quanto concerne sia le modalità che i relativi importi si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge Regionale n. 24/2007 così come introdotto dalla legge Regionale n. 4/2008.